

APRODUC



USI CIVICI E AMBIENTE
demanio.civico.it

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
PER LA TUTELA DELLE PROPRIETA' COLLETTIVE E DEI
DIRITTI DI USO CIVICO

(A.PRO. D.U.C.)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DELLE PROPRIETA' COLLETTIVE E
DEI DIRITTI DI USO CIVICO (A. PRO.D. U.C.)

ART. 1

“Istituto, denominazione, sede”

1.1 È istituita l'Associazione per la tutela delle proprietà collettive e dei diritti di uso civico A.PRO. D.U.C.

1.2 L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", solo qualora l'Associazione ottenga l'iscrizione in anagrafe ONLUS.

1.3. L'Associazione è una istituzione culturale senza fini di lucro e ha sede legale in Roma, Via Lariana 14, CAP 00199, e sede operativa in Roma, via di Villa Ada 57 CAP 00199.

ART. 2

“Scopi”

2.1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate al punto 2.3, salvo quelle ad esse accessorie o direttamente connesse a quelle istituzionali.

2.2. L'Associazione ha lo scopo di:

a) Valorizzare le proprietà collettive ed i diritti di uso civico come strumenti fondamentali per la tutela del territorio e dell'ambiente;

b) promuovere e coordinare gli studi e le ricerche sulle proprietà collettive ed i diritti di uso civico in Italia e all'estero;

c) costituire un punto di riferimento, di aggregazione, di sperimentazione e di formazione per gli studiosi ed operatori comunque interessati al settore;

d) promuovere, indirizzare, coordinare e sostenere, anche in sede giudiziaria, e per iniziative singole, nel rispetto dell'ambiente, ogni attività ed esigenza che corrisponda agli scopi di cui sopra da parte sia degli enti pubblici, territoriali e non, che delle comunità di abitanti, comunque denominate: comunità di villaggio, università agrarie, enti locali, frazioni costituite in amministrazioni separate, domini collettivi, regole, etc.

2.3. Per tali fini l'Associazione svolge tutte le attività di carattere tecnico— gestionale, documentario - editoriale, formativo, scientifico — sperimentale e in genere tutte le iniziative dirette

a diffondere la conoscenza dei problemi di utilizzo collettivo del territorio, attraverso forme di collaborazione, diretta ed indiretta.

2.4. L'Associazione può promuovere la costituzione di sezioni locali ed organismi specialistici nonché aderire a centri di ricerche e studi, pubblici o privati.

ART. 3

“Patrimonio”

3.1 Il patrimonio dell'Associazione è formato dalle risorse economiche costituite da:

- a) contributi e quote associative;
- b) donazioni e lasciti;
- c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.

3.2 La misura delle quote sub a) sarà fissata dal Consiglio Direttivo.

3.3 L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3.4 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 4

“Soci”

4.1. Possono partecipare all'Associazione come Soci tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel settore: studiosi, esperti, operatori, amministrazioni di beni collettivi, società, università agrarie, enti locali, territoriali e non, frazioni costituite in amministrazioni separate, domini collettivi, associazioni ed istituzioni pubbliche e private con competenze ed interessi affini o collegati, comunità di utenti sempre che siano in qualunque modo interessati agli scopi di cui all'art.2

4.2. Gli Enti, le associazioni, le società e gli organismi di vario genere, pubblici e privati, che acquisiscano la qualità di socio partecipano all'Associazione in persona del legale rappresentante dell'Ente o di un suo delegato con i poteri.

ART. 5

“Categorie di Soci”

5.1. I soci dell'Associazione si distinguono in quattro categorie: “promotori” “onorari”, “sostenitori”, “ordinari”.

5.2. Sono soci “promotori” quei soci che hanno partecipato all'atto costitutivo.

5.3. Sono soci “onorari” quanti per il Loro prestigio e la loro opera vengano invitati dal Consiglio Direttivo a far parte dell'Associazione stessa per apportarvi lustro e contributi culturali e scientifici. I soci onorari sono esenti dal versamento delle quote associative.

5.4. Sono soci “sostenitori” coloro che si impegnano — all'atto dell'ingresso nella Associazione — a versare ogni anno, per la durata della loro partecipazione all'Associazione, una somma superiore a 300 euro.

5.5. Sono soci “ordinari” coloro che partecipano alla vita dell'Associazione ed al conseguimento dei suoi fini.

ART. 6

“Diritti ed obblighi dei soci”

6.1. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative che sono promosse dall'Associazione; sono tenuti a non svolgere attività in contrasto con gli scopi e gli interessi dell'Associazione.

6.2. La qualità di socio “onorario”, “sostenitore”, “ordinario”, viene conferita dal Consiglio Direttivo, che vaglierà insindacabilmente l'esistenza delle condizioni per attribuire la qualità di socio.

6.3. Ogni socio può recedere in qualsiasi tempo dall'Associazione. La volontà di recedere deve essere manifestata al Presidente per iscritto, ed ha effetto alla fine dell'esercizio in cui il recesso è stato comunicato. Ove tale comunicazione pervenisse dopo i tre mesi precedenti la fine dell'esercizio, il recesso diverrà operativo alla fine dell'esercizio successivo.

6.4. Il socio può essere escluso dall'Associazione per gravi motivi, con decisione del Consiglio Direttivo.

6.5. I soci debbono versare la quota annua di partecipazione fissata dal Consiglio Direttivo.

ART. 7

“Organizzazione territoriale”

7.1. L'Associazione ha sede centrale a Roma. La sua azione si svolge in tutto il territorio italiano e all'estero, dove sono presenti proprietà collettive e diritti di uso civico.

7.2 A tal fine, possono essere costituite sezioni regionali e sezioni locali e nominati corrispondenti nelle aree ove esista un interesse di particolare rilievo sui temi dei diritti collettivi.

7.3. Le Sezioni e i corrispondenti di area curano l'attività dell'Associazione per quanto riguarda i problemi e gli argomenti tipici, propri di ciascuna area. Tale attività dovrà sempre rientrare negli scopi dell'Associazione e nei programmi annuali approvati dal Consiglio Direttivo.

7.4. I soci appartenenti a ciascuna Sezione eleggono un “Responsabile di Sezione”, ed organizzano localmente l'attività secondo i criteri da loro ritenuti più idonei.

7.5. Le Sezioni possono deliberare un proprio regolamento in armonia con il presente Statuto ed i propri programmi specifici che verranno annualmente trasmessi al Consiglio Direttivo.

7.6. Per lo svolgimento dell'attività prevista ai paragrafi 7.2 e 7.4. le Sezioni versano un contributo pari al quaranta per cento (40%), salvo eventuale maggiorazione deliberata dal Consiglio Direttivo per esigenze specifiche dell'associazione

- a) delle quote che i soci di ogni Sezione verseranno annualmente alla propria Sezione;
- b) dei contributi versati dai soci sostenitori di ogni Sezione;
- c) delle elargizioni, contributi e lasciti di soci e terzi appartenenti alla Sezione.

7.7. È facoltà dei soggetti di cui all'art.4 aderire direttamente ad A.PRO. D.U.C. anche se siano residenti in aree nelle quali sia costituita la Sezione locale.

7.8 I corrispondenti di area assicurano il collegamento con le esperienze ed iniziative che si svolgono nei propri territori.

ART. 8

“Organi dell’Associazione”

Gli organi dell’Associazione sono:

1. L’Assemblea dei Soci.
2. Il Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente.
4. Il Segretario Generale.
5. La Consulta Scientifica.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 9

“Assemblea dei Soci”

9.1. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai soci “promotori”, “sostenitori” “onorari” e “ordinari” con diritto di voto, in regola con il versamento della quota sociale al 31 dicembre dell’anno precedente. All’Assemblea sono invitati, i corrispondenti di area ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i quali non hanno diritto di voto, ma possono esprimere osservazioni e pareri.

9.2. Le Assemblee sono convocate e presiedute dal Presidente, o in sua assenza o impedimento, dal Segretario generale mediante invito scritto indicante il giorno, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno, comunicato almeno 7 (sette) giorni prima, anche via fax o via e-mail.

9.3. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo del precedente esercizio e del preventivo dell’anno successivo.

In particolare, l’Assemblea dei soci è convocata in sessione ordinaria dal Presidente entro il mese di aprile di ciascun anno, per deliberare l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e della relazione dell’attività svolta e a scadenza per rinnovare le cariche sociali.

Si riunisce, inoltre, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o lo richieda il Segretario Generale, o un terzo dei Soci ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti.

9.4. L’Assemblea straordinaria sarà convocata per decidere sulle modifiche del presente Statuto, sullo scioglimento dell’associazione e su ogni altra materia dalla legge o da questo Statuto riservata all’Assemblea straordinaria.

9.5. L’Assemblea ha ogni potere relativamente alla vita dell’Associazione. In particolare:

- a) delibera sugli affari sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

- b) approva i bilanci preventivo e consuntivo che gli verranno sottoposti dal Consiglio Direttivo unitamente ad una relazione illustrativa. L'approvazione dei bilanci dovrà essere preceduta dalle letture della predetta relazione e della relazione del collegio Revisori dei Conti;
- c) approva i regolamenti delle sezioni;
- d) nomina i componenti del Consiglio Direttivo di sua competenza;
- e) elegge il Presidente;
- f) nomina il Segretario Generale;
- g) nomina i membri della Consulta Scientifica;
- h) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- i) delibera sulle modifiche dello Statuto.

9.6. Le riunioni dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione sono validamente costituite con la partecipazione della metà più uno dei soci; in seconda convocazione — che non può aver luogo nello stesso giorno — almeno del 25% (venticinque per cento) dei soci.

I soci possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea anche in videoconferenza.

Le relative deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati.

9.7. L'assemblea straordinaria è sempre validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 dei soci, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

9.8. In ogni riunione dell'Assemblea verrà nominato un segretario scelto tra i soci per la redazione dei verbali e con il compito di scrutatore nelle votazioni.

9.9. I Soci che non possono intervenire di persona alle Assemblee possono farsi legittimamente rappresentare con delega scritta, da altro socio, il quale non potrà essere portatore di più di 5 (cinque) deleghe.

9.10 Di ogni Assemblea si redigerà verbale trascritto in apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali dell'Assemblea sono a disposizione dei Soci.

ART. 10

“Consiglio Direttivo”

10.1. Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dai “responsabili di Sezione” eletti dai soci appartenenti ad ogni singola sezione e i corrispondenti di area;

c) dal Segretario Generale dell'Associazione;

d) da 5 membri scelti dall'Assemblea tra i soci. Gli stessi devono essere diversi dai membri di cui ai punti a) b) e c).

10.2. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno per predisporre e approntare il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ed, inoltre, tutte le volte che il Presidente o il Segretario Generale lo ritengono opportuno.

10.2. Il Consiglio è convocato dal Presidente o dal Segretario Generale anche per e-mail.

10.3. Il Consiglio Direttivo ha ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge o per statuto riservato all'Assemblea.

10.4. Il Consiglio delibera sulla nomina di nuovi soci secondo quanto previsto all'art. 6.2. nonché sulla loro esclusione secondo quanto previsto all'art. 6.4.

10.5. Il Consiglio può delegare al Presidente o al Segretario generale parte di quei poteri che già non siano a tali organi attribuiti da questo statuto. Può anche delegare poteri ad uno o più membri del Consiglio Direttivo.

10.6. I componenti del Consiglio, compreso il Presidente ed il Segretario Generale, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

10.7. Il componente del Consiglio Direttivo che non partecipi ad almeno 5 riunioni del Consiglio viene dichiarato decaduto e sarà sostituito.

10.8. Per la valida costituzione del Consiglio dovranno essere presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

10.9. Le delibere saranno valide solo se prese con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

10.10. Delle riunioni del Consiglio si redigerà verbale, che sarà trascritto su apposito libro sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che verrà di volta in volta scelto tra i componenti del Consiglio.

10.11. I verbali del Consiglio sono a disposizione dei soci.

ART. 11

"Presidente"

11.1. Il Presidente, rappresenta l'Associazione in tutte le sue attività, anche di fronte ai terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, e vigila sulla corretta osservanza dello Statuto.

Egli convoca e presiede l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo. Può delegare determinate funzioni ad altri membri del Consiglio Direttivo.

11.2. In caso d'urgenza, adotta tutti i provvedimenti necessari nell'interesse dell'Associazione, informandone, per la ratifica, il Consiglio nella prima riunione successiva.

11.3. In caso di assenza o di impedimento, viene sostituito nelle sue funzioni e attribuzioni dal Membro più anziano del Consiglio Direttivo, compreso per quanto previsto ai paragrafi 11.1. e 11.2

ART. 12

“Segretario Generale”

12.1. Il Segretario Generale sarà scelto tra i soci, dura in carica tre anni e potrà essere rieletto.

12.2. Al Segretario generale sono attribuiti tutti i poteri per poter dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo; egli deve provvedere a tutti gli atti per la normale gestione della Associazione.

12.3. Il Segretario generale svolge le funzioni di Tesoriere dell'Associazione; nell'esercizio di tali funzioni può farsi coadiuvare da un esperto.

ART.12 BIS

12.1 L'attività svolta per l'Associazione dai componenti dei suoi organi è gratuita.

ART. 13

“Consulta scientifica”

13.1. La Consulta Scientifica è composta da un numero di componenti che sarà determinato dall'Assemblea e che, comunque, non potrà essere superiore a sette.

13.2. La Consulta comunica al Consiglio e al Segretario Generale le proprie proposte e i pareri sulle deliberazioni prese, o da prendere, nel campo scientifico.

13.3. La Consulta è convocata dal Presidente.

13.4. La Consulta dura in carica tre anni.

ART. 14

“Revisori dei Conti”

14.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dall'Assemblea (par.5 (g)).

14.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti nominerà nel suo seno il Presidente.

14.3. I Revisori durano in carica tre anni, e possono essere rieletti.

14.4. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di vigilare e controllare la regolare tenuta dei conti dell'Associazione.

Il Collegio partecipa alle sedute dell'Assemblea stessa, riferisce per iscritto all'Assemblea stessa sull'andamento amministrativo, redige le relazioni di cui all'art.9, par.5 (b) e redige le relazioni al bilancio consultivo e preventivo da sottoporre all'assemblea prima dell'approvazione dei rispettivi bilanci.

ART. 15

Durata dell'esercizio e bilancio”

15.1 L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

15.2 L'Associazione redige annualmente:

a) bilancio consuntivo che decorre dal primo gennaio di ogni anno e che contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

b) Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 10 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato; il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

c) bilancio preventivo che contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo, che dovrà essere predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 16

“Estinzione dell’Associazione”

16.1 L’Associazione si estingue nei casi previsti dall’art. 27 c.c.;

16.2 In caso di estinzione, il materiale librario, documentario ed archivistico di pertinenza dell’Associazione sarà destinato alla biblioteca del Centro Studi sulle proprietà collettive "Guido Cervati" dell’Università de L’Aquila, o in via subordinata ad altro ente competente.

ART. 17

“Rinvio a norme applicabili”

17.1 Per quanto altro non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni del Codice civile e del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e s.m.i.

F. TI AVV. MARIA ATHENA LORIZIO – PROF. AVV. VINCENZO CERULLI IRELLI

ALL.A: Atto Costitutivo di A.PRO. D.U.C. — Rep.41375 - Raccolta n.10485